Messaggio municipale

No. 050/2017

Risoluzione municipale no. 755/2017

Collina d'Oro,

28 agosto 2017

Concernente l'adozione di un nuovo Regolamento dei cimiteri di Collina d'Oro - RC 42 01 - 2017

Gentile signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio municipale, vi sottoponiamo per adozione il nuovo Regolamento dei Cimiteri di Collina d'Oro.

Situazione attuale

Il Regolamento dei Cimiteri di Collina d'Oro disciplina l'utilizzo dei cimiteri di Agra (fondo n. 229 RFD Collina d'Oro – sezione 1, Agra), di Carabietta (fondo n. 202 RFD Collina d'Oro – sezione 4, Carabietta) e Gentilino (fondo n. 87 RFD Collina d'Oro – sezione 2, Gentilino). Lo stesso è stato approvato in data 17.08.2011 dalla Sezione degli enti locali e successivamente modificato, in data 16.09.2013, a seguito dell'aggregazione politica avvenuta con il Comune di Carabietta.

Motivazione della richiesta

Il Regolamento attualmente in vigore è il risultato di un semplice adeguamento di quello del cimitero di Sant'Abbondio, adottato a suo tempo dai Consigli comunali di Gentilino e di Montagnola e, sebbene di recente approvazione, è a conti fatti ormai datato, incompleto e non più adeguato alle esigenze necessarie per un'efficiente amministrazione dei cimiteri.

Nello specifico, quello attuale è composto da 33 articoli, risulta di difficile lettura, non regola in modo esaustivo l'utilizzo dei cimiteri, le tasse di rinnovo, lo svolgimento dei funerali e l'utilizzo della camera mortuaria presente al cimitero di Sant'Abbondio a Gentilino.
Nel nuovo Regolamento, alfine di colmare le lacune suesposte e nell'intento di rendere il documento maggiormente completo ed esaustivo, è stato inserito – a differenza di quello attualmente in vigore - un indice iniziale, affinché risulti immediata e comprensibile la lettura rispettivamente vengano disciplinate in maniera differenti le tasse, prevedendo un tariffario base - che andrà in seguito regolato mediante relativa Ordinanza municipale - nonché distinguendo le tasse di concessione e quelle di rinnovo.

Esame in dettaglio del nuovo Regolamento

E' composto da 54 articoli, è più completo ed aggiornato del precedente per quanto concerne il testo, l'utilizzo di terminologie più moderne, la sistematica e contempla nuove normative necessarie a rispondere alle situazioni e alle necessità riscontrante durante gli ultimi anni, in particolare in seguito alle aggregazioni.

Di seguito viene evidenziata una breve illustrazione relativa alla sistematica adottata nel documento, passando in rassegna capitolo per capitolo, con indicata una breve descrizione degli articoli contenuti al loro interno.

Capitolo I Campo d'applicazione, amministrazione e sorveglianza (artt. 1-3)
Vengono definiti la nozione di cimitero, rispettivamente a quali cimiteri il Regolamento viene applicato. Viene stabilito chi, all'interno dell'amministrazione, si occupa della sua gestione e a chi sono affidati compiti relativi alla sorveglianza, il mantenimento del decoro e dell'ordine.

Capitolo II Norme generali di polizia (artt. 4-11)
Si precisano gli orari d'apertura delle strutture, le modalità inerenti agli accessi, le attività permesse e vietate, nonché alcune norme di comportamento basilari, affinché siano sempre garantiti e mantenuti il decoro e la sicurezza all'interno dei cimiteri.

Capitolo III Camera mortuaria (artt. 12-14)
Vengono definite le disposizioni e le modalità di concessione e di utilizzo, nonché gli orari di apertura della camera mortuaria presente al cimitero di Sant'Abbondio a Gentilino.

Capitolo IV Suddivisione dei cimiteri (artt. 15-18)
Vengono definite le aree dei cimiteri e la distinzione delle sepolture. Inoltre si è proceduto ad indicare il tipo di informazioni contenute nel registro delle sepolture e, ai fini del suo aggiornamento, l'obbligo di notifica al servizio designato dal Municipio.

Capitolo V Concessioni (artt. 19-27)
In questo capitolo sono descritte le tipologie di concessioni, in particolare le norme che regolano le autorizzazioni, il diritto alle inumazioni e i requisiti, l'assegnazione dei posti, i campi comuni e i campi privati, tombe individuali e multiple, i loculi cinerari nonché la durata delle concessioni.

Capitolo VI Tasse e Fatturazione (artt. 28-29)
Tutte le tasse previste sono stabilite con degli importi minimi e massimi stabiliti dal tariffario. Le tasse verranno definite dal Municipio, mediante apposita Ordinanza, nei limiti definiti dal tariffario. Inoltre sono state uniformate le tasse dei cimiteri di Agra e Carabietta a quello di Gentilino, alfine di avere un'uguaglianza su tutto il territorio ed una parità di trattamento.

Capitolo VII Inumazioni (artt. 30-35)
In questo capitolo viene disciplinata la procedura d'inumazione. In particolare, si evidenzia che non sarà più consentita l'inumazione di salme in bare di zinco (art. 31) e verrà vietato l'utilizzo del rivestimento interno della cassa in plastica, che dovrà invece essere in materiale biodegradabile. Questo a seguito di disposizioni cantonali in ambito igienico sanitario.

Capitolo VIII Esumazioni (artt. 36-39)
Viene regolata la modalità per l'esumazione ordinaria e straordinaria e la relativa procedura prevista. In particolare si evidenzia l'art. 38 (Avviso per esumazioni ordinarie), che disciplina l'informazione alla popolazione, e l'autorizzazione per esumazioni straordinarie (art. 39).

Capitolo IX Edilizia funeraria (artt. 40-49)
In questo capitolo vengono evidenziati diversi aspetti riguardanti l'Edilizia funeraria. In particolare vengono modificate e meglio specificate le dimensioni massime consentite per la posa dei monumenti.

Capitolo X Norme finali e transitorie (artt. 50-54)
Con l'entrata in vigore di quello nuovo, viene abrogato il Regolamento Cimiteri del Comune di Collina d'Oro del 2011 e successive modifiche del 16.09.2013, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile. L'entrata in vigore del Regolamento avverrà con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

Il presente messaggio è demandato per competenza:

Edilizia	Gestione	Petizioni	Piano regolatore
	•	•	

Il Municipio, convinto della necessità di modificare la base legale per la gestione dei cimiteri, invita questo concesso a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvato il Regolamento dei Cimiteri di Collina d'Oro - RC 42 01-2017 articolo per articolo e nel suo complesso..

2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Cimiteri del Comune di Collina d'Oro del 17.08.2011 e successive modifiche del 16.09.2013, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

4. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con i migliori ossequi.

Per il Municipio

il Sindaco:
Sabrina Pomelli

il Segretario:
Pietro Balerna

COMUNE DI COLLINA D'ORO
MUNICIPIO

Allegati e parte integranti del presente MM:

- proposta di Regolamento comunale dei Cimiteri di Collina d'Oro - RC 42 01–2017 (ALLEGATO 1)
- Regolamento comunale Cimiteri di Collina d'Oro – RC 42 01-2011 rev 2013 (ALLEGATO 2)

Regolamento
dei Cimiteri di Collina d'Oro

Regolamento comunale

CAPITOLO I
CAMPO D'APPLICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Amministrazione
Art. 3 Sorveglianza

CAPITOLO II
NORME GENERALI E DI POLIZIA

Art. 4 Orari d'apertura
Art. 5 Funzioni funebri
Art. 6 Accesso ai cimiteri
Art. 7 Regole all'interno dei cimiteri
Art. 8 Rifiuti
Art. 9 Divieto esecuzione lavori nei giorni festivi
Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni
Art. 11 Contravvenzioni, azioni civili e penali

CAPITOLO III
CAMERA MORTUARIA

Art. 12 Disposizioni
Art. 13 Concessione
Art. 14 Orari di apertura dei cimiteri

CAPITOLO IV
SUDDIVISIONE DEI CIMITERI

Art. 15 Norme tecniche
Art. 16 Suddivisione dei luoghi di sepoltura
Art. 17 Distinzione delle sepolture
Art. 18 Registro inumazioni

CAPITOLO V
CONCESSIONI

Art. 19 Autorizzazione
Art. 20 Diritto alle inumazioni, requisiti
Art. 21 Assegnazione posti
Art. 22 Campi comuni
Art. 23 Campi privati, tombe individuali e multiple
Art. 24 Loculi cinerari
Art. 25 Termini di concessione
Art. 26 Rinuncia alla concessione
Art. 27 Revoca della concessione

CAPITOLO VI
TASSE

Art. 28 Tasse e tariffario
Art. 29 Fatturazione

CAPITOLO VII
INUMAZIONI

Art. 30 Procedura
Art. 31 Divieti
Art. 32 Dimensioni delle fosse
Art. 33 Inumazioni provvisorie
Art. 34 Urne cinerarie
Art. 35 Feretri

CAPITOLO VIII
ESUMAZIONI

Art. 36 Genere d'esumazione
Art. 37 Esumazioni
Art. 38 Avviso per esumazioni ordinarie
Art. 39 Autorizzazione per esumazioni straordinarie

CAPITOLO IX
EDILIZIA FUNERARIA

Art. 40 Autorizzazione per opere funerarie
Art. 41 Obbligo minimo di edificazione
Art. 42 Dimensioni dei monumenti su tombe
Art. 43 Opere funerarie nei cinerari
Art. 44 Responsabilità per le costruzioni
Art. 45 Fondamenta
Art. 46 Opere non conformi
Art. 47 Manutenzione
Art. 48 Tombe abbandonate
Art. 49 Piantagioni e fiori

CAPITOLO X
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 Applicazione e contestazioni
Art. 51 Diritto previgente
Art. 52 Diritto suppletorio
Art. 53 Abrogazione
Art. 54 Entrata in vigore

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei Cimiteri comunali di Agra, di Carabietta e di Gentilino, tenuto conto delle disposizioni cantonali e federali in materia e riservate le competenze del medico delegato.

Art. 2 Amministrazione

1 I cimiteri sono di proprietà del Comune di Collina d'Oro.

2 L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono di competenza del Municipio di Collina d'Oro, tramite i propri Servizi. Il Municipio può far capo a ditte esterne per l'appalto dei lavori di manutenzione, inumazione e esumazione.

Art. 3 Sorveglianza

1 La sorveglianza dei tre cimiteri è affidata al Comune di Collina d'Oro e la manutenzione compete ai custodi incaricati dal Municipio.

a) Il Municipio tramite i propri Servizi ha il compito di:
   - controllare e gestire le sepolture, nonché la manutenzione delle tombe di competenza comunale;
   - sorvegliare i lavori eseguiti da terzi sia per conto dei privati che per conto del Comune;
   - dirigere gli operai nei lavori di manutenzione e di affossamento.

b) Ai custodi è chiesto di:
   - custodire, pulire e mantenere l'ordine negli spazi comuni (pulizia degli accessi, dei viali e delle scale all'interno del Cimitero, con estirpazione e allontanamento dell'erba ed eventuale spargimento di ghiaietto mancante, nonché la pulizia dei servizi igienici, ecc.,);
   - nello specifico i compiti dei custodi sono regolati dal contratto/mansionario.

CAPITOLO II

NORME GENERALI DI POLIZIA

Art. 4 Orari d'apertura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

Art. 5 Funzioni funebri

1 Inumazioni, esumazioni e cerimonie funebri devono avvenire di giorno, sono escluse di regola la domenica e i giorni festivi riconosciuti.

2 Nel caso in cui si preveda forte affluenza a una cerimonia, le ditte di onoranze funebri sono tenute ad avvisare la Polizia comunale.

Art. 6 Accesso ai cimiteri

1 Nei cimiteri si può accedere unicamente a piedi, ad eccezione delle persone le cui condizioni di salute richiedano l'uso di un mezzo ausiliario.

2 L'accesso con automezzi può essere permesso, se le condizioni lo permettono, per la costruzione di tombe e di monumenti, previa presentazione del progetto approvato e della relativa autorizzazione comunale.

Art. 7 Regole all'interno dei cimiteri

1 Nei cimiteri è severamente vietato ogni atto o contegno indecoroso.

2 Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze si deve osservare un comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo e astenersi dall'arrecare disturbo ai visitatori.

3 Nei cimiteri è vietato vendere oggetti funebri o altri articoli, fiori, piantine, nonché esporre insegne e avvisi pubblicitari.

4 È vietato introdurre nei cimiteri animali, in particolare cani, ad eccezione dei cani (guida) appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti e dei cani di assistenza per persone con disabilità fisiche e mediche riconosciute.

Art. 8 Rifiuti

1 Tutti i rifiuti provenienti dalla rimozione di fiori, dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati nelle apposite vasche.

2 I materiali edili provenienti dalle costruzione di privati devono essere sollecitamente rimossi a cura e a spese dell'esecutore dei lavori.

Art. 9 Divieto esecuzione lavori nei giorni festivi

1 Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

2 Qualsiasi lavoro da parte di privati deve essere eseguito di regola durante gli orari per i lavori edili e di genio civile. Sono di regola vietati l'esecuzione di lavori dalle ore 18.30 alle ore 07.00, e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 nei giorni feriali.

Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni

1 Il Comune di Collina d'Oro non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.

2 È esclusa ogni responsabilità del Comune di Collina d'Oro in caso di furto.

Art. 11 Contravvenzioni, azioni civili e penali

1 Chiunque contravvenga alle prescrizioni di questo regolamento è punibile con una multa da CHF 100.- a CHF 10'000.-.
La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e ss. della LOC.

2 È riservata l'azione civile e penale, segnatamente nei casi di turbamento della pace dei defunti (art. 262 CP) e di danneggiamento (art. 145 CP).

CAPITOLO III

CAMERA MORTUARIA

Art. 12 Disposizioni

1 Il cimitero di Gentilino dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere le salme in attesa di inumazione o del funerale.

2 L'addobbo funebre ed ogni altro intervento relativo ad accogliere le salme sono completamente a carico del committente.

Art. 13 Concessione

1 L'utilizzo della camera mortuaria è soggetto ad autorizzazione da richiedere al servizio designato dal Municipio al momento del decesso.

2 L'autorizzazione può essere negata qualora non sia disponibile la camera mortuaria in quanto già in utilizzo.

3 L'utilizzo è soggetto ad una tassa applicabile secondo il tariffario del presente Regolamento**.**

Art. 14 Orari di apertura

1 La camera mortuaria, di regola, è accessibile durante gli orari di apertura del cimitero.

2 La chiave della camera mortuaria è da richiedere al servizio designato dal Municipio.

CAPITOLO IV

SUDDIVISIONE DEI CIMITERI

Art. 15 Norme tecniche

Le superfici riservate alle inumazioni nei Cimiteri di Agra, Carabietta e Gentilino sono suddivise così come illustrato in dettaglio nelle planimetrie depositate presso il Servizio designato dal Municipio.

Art. 16 Suddivisione dei luoghi di sepoltura

L'area dei cimiteri è così suddivisa:

a) area riservata alle inumazioni in campi comuni (art. 22):
   - tombe per adulti;
   - tombe per bambini fino all'età di 10 anni;

b) area riservata alle inumazioni in campi privati, tombe individuali e doppie (art. 23);

c) cinerario riservato ai loculi privati (art. 24);

d) ossario, destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a scheletro.

Art. 17 Distinzione delle sepolture

Le sepolture si distinguono in:

a) gratuite, con concessione temporanea ventennale non rinnovabile (campo comune);
b) a pagamento, con concessione temporanea ventennale, soggetta a rinnovo ogni 20 anni.

Art. 18 Registro inumazioni

1 Il servizio designato dal Municipio è responsabile della tenuta a giorno del registro delle sepolture e delle esumazioni. Ogni attività legata alla deposizione di salme e ceneri o alla loro rimozione deve essere preventivamente notificata al servizio designato dal Municipio.

2 Il registro delle inumazioni deve fornire per ogni defunto le seguenti indicazioni:
a) dati personali del defunto;
b) data dell'inumazione;
c) posto assegnato in concessione;
d) tipo e durata della concessione;
e) generalità e indirizzo del concessionario o del rappresentante dei concessionari.

3 Il registro è consultabile presso il Servizio designato dal Municipio a chiunque giustifichi un interesse legittimo.

CAPITOLO V
CONCESSIONI

Art. 19 Autorizzazione

1 Nessuna salma può essere tumulata nei tre cimiteri comunali senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.

2 L'uso del suolo e dei loculi è inizialmente concesso ai parenti o agli eredi del defunto dietro loro istanza scritta al Municipio.

3 Le concessioni sono rilasciate solo dopo decesso avvenuto.

4 Le concessioni conferiscono ai concessionari un diritto personale di carattere pubblico all'uso dei posti assegnati limitato alla destinazione cimiteriale, ma nessun diritto reale sul suolo. Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri dovessero essere destinate ad altri scopi pubblici.

5 Se la concessione spetta a una pluralità di persone, i concessionari sono tenuti a designare una persona abilitata a rappresentarli in tutte le pratiche inerenti i diritti ed obblighi derivanti dalla concessione. Ogni cambiamento dell'avente diritto o del rappresentante deve essere notificato al Municipio mediante istanza scritta, corredata dai documenti giustificativi e da generalità e indirizzo del nuovo concessionario o del nuovo rappresentante, ai fini dell'iscrizione dei dati aggiornati nel registro delle inumazioni.

6 Diritti e obblighi derivanti dalla concessione sono trasmissibili per successione o per altro titolo giuridico.

Art. 20 Diritto alle inumazioni, requisiti

1 Sono assicurate le inumazioni nei Cimiteri di Agra, Carabietta e Gentilino delle persone:
   a) morte nel territorio del Comune di Collina d'Oro;
   b) attinenti di o domiciliate nel Comune di Collina d'Oro al momento del decesso;
   c) aventi diritto all'inumazione in una tomba privata per disposizione del concessionario notificata al Municipio.

2 Per casi particolari e per giustificati motivi il Municipio può concedere l'inumazione a persone che non rientrano nei criteri di cui il cpv. 1.

Art. 21 Assegnazione posti

1 L'assegnazione delle tombe e dei loculi avviene nell'ordine di progressione risultante dalle planimetrie dei Cimiteri di Agra, Carabietta e Gentilino.

2 I posti rimasti liberi a seguito di esumazione possono essere assegnati, su richiesta, indipendentemente dall'ordine di progressione.

Art. 22 Campi comuni

1 Nell'area riservata alle inumazioni in campi comuni i posti sono concessi per la durata 20 anni.

2 I posti sono concessi unicamente alle persone che rispettano i requisiti previsti dall'art. 20, cpv. 1, lettera a) e b).

3 Per le sepolture si dovrà fare a capo a casse di legno dolce con spessore non superiore a 3 cm.

4 È possibile seppellire unicamente una salma per tomba. Vi è la possibilità di inumare delle urne cinerarie, le quali a scadenza della concessione dovranno essere sgomberate a spese dei concessionari.

5 Alla sua scadenza la concessione non è rinnovabile; i resti provenienti dalle esumazioni vengono deposti nell'Ossario oppure, se richiesto, possono essere deposti in un loculo o in una tomba privata.

Art. 23 Campi privati, tombe individuali e multiple

1 Nell'area riservata alle inumazioni in tombe private, i posti sono concessi per una durata di 20 anni, soggetta a rinnovo ogni 20 anni.

2 Almeno un anno prima della scadenza del termine di rinnovo, il Municipio deve chiedere per lettera raccomandata al concessionario o al rappresentante dei concessionari, se intende rinnovare la concessione dietro pagamento della tassa di rinnovo, informandolo sulle conseguenze del mancato rinnovo.

3 Quando il Municipio non fosse in grado di identificare il concessionario o il rappresentante, la comunicazione avverrà mediante pubblicazione sul *Foglio ufficiale del Cantone Ticino.*

4 In assenza di risposta o di rinnovo, la concessione cessa e il Municipio disporrà per l'esumazione e per la rimozione dei segni funebri.

5 Nelle trombe private vi è la possibilità di inumare delle urne cinerarie. Le stesse devono essere seppellite o integrate nel monumento.

Art. 24 Loculi cinerari

Nell'area riservata ai cinerari, i loculi sono concessi per una durata di 99 anni.

Art. 25 Termini di concessione

I termini di concessione decorrono dal 1° luglio successivo alla data di inumazione e scadono il 30 giugno.

Art. 26 Rinuncia alla concessione

1 Nel caso di rinuncia a una tomba o a un loculo cinerario, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.

2 Il posto rimasto libero torna in possesso del Comune di Collina d'Oro.

Art. 27 Revoca della concessione

1 La concessione può essere revocata mediante apposita decisione in caso di violazione dell'obbligo di manutenzione previsto dall'art. 47, oppure a fronte di una situazione di stato di abbandono prevista dall'art. 48.

2 La revoca non dà diritto al rimborso della tassa di concessione.

CAPITOLO VI

TASSE

Art. 28 Tasse

Le tasse di concessione, di rinnovo, d'occupazione della camera mortuaria e le autorizzazioni sono stabilite dal Municipio, mediante ordinanza, nei limiti definiti dal seguente tariffario:

Tasse cessioni tombe:			
I)	Cessione tomba campo comuni (art. 22)		**gratuita**
II)	Cessione tomba singola campo privato (art. 23)		
	Tassa:	**da 7'000.--**	**a 8'000.--**
III)	Cessione loculo (art. 24)		
	Tassa:	**da 1'000.--**	**a 1'500.--**

IV)	Rinnovo tomba campo privato (art. 23)		
	Tassa	**da 1'000.--**	**a 2'000.--**
V)	Tassa utilizzo camera mortuaria:		
	a) defunto, con i requisiti secondo art. 20		**gratuita**
	b) defunto senza requisiti:	**da 50.--**	**a 100.--**
VI)	Tassa autorizzazione inumazione (art. 19)	**da 50.--**	**a 100.--**
VII)	Tassa autorizzazione progetti funerari (art. 40)	**da 50.--**	**a 100.--**

Art. 29 Fatturazione

1 La fatturazione avviene al momento del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo.

2 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.

3 Eventuali reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificati al Municipio entro 15 giorni dalla data d'intimazione.

4 La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF e 349 CPC.

5 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

CAPITOLO VII

INUMAZIONI

Art. 30 Procedura

1 Nessuna inumazione può avvenire senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

2 L'istanza deve essere presentata al Municipio in forma scritta tramite il formulario (ottenibile sul portale web www.collinadoro.com o presso gli sportelli di cancelleria) e completa in ogni suo punto.

2 Tutte le inumazioni devo essere eseguite durante gli orari di apertura del cimitero (art. 4).

Art. 31 Divieti

1 Per le inumazioni è vietato l'uso di casse metalliche segnatamente in zinco; per i campi comuni è vietato anche l'utilizzo di legno duro.

2 È vietato il rivestimento interno della cassa in plastica. Il rivestimento interno dovrà essere in materiale biodegradabile.

Art. 32 Dimensioni delle fosse

1 Le dimensione delle fosse sono quelle risultanti dalle planimetrie.

2 Le fosse devono avere le seguenti profondità:

a) private: cm 200 di profondità;
b) comuni: cm 160 di profondità.

Art. 33 Inumazioni provvisorie

1 Inumazioni provvisorie possono essere autorizzate per un periodo massimo di tre mesi, se giustificate da motivi di necessità, segnatamente in attesa della costruzione della tomba.

2 Per le inumazioni provvisorie è richiesta la cassa in zinco, che dovrà poi essere sostituita con una cassa in legno al momento dell'inumazione definitiva.

Art. 34 Urne cinerarie

1 Le ceneri del defunto devono essere contenute dentro un'urna cineraria chiusa.

2 Esse potranno essere inumate anche nelle tombe (art. 22 e 23).

3 In superficie è autorizzata la posa dell'urna cineraria convenientemente ancorata e integrata nel monumento.

4 Scaduto il termine di concessione sia le urne inumate nelle tombe che quelle ancorate al monumento dovranno essere ritirate dal concessionario entro tre mesi o potranno essere collocate in un loculo. Le urne non ritirate saranno depositate nell'ossario.

Art. 35 Feretri

1 È vietata la sepoltura di più di una persona nella medesima bara.

2 È fatta eccezione per la madre e il neonato morti al momento del parto.

CAPITOLO VIII
ESUMAZIONI

Art. 36 Genere d'esumazione

1 Le esumazioni sono di tipi: ordinarie o straordinarie.

2 Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione a spese del Municipio. In ogni caso qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi venti anni dalla inumazione.

3 Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di Legge.

Art. 37 Esumazioni

1 I posti rimasti liberi a seguito di esumazione o prima della data di scadenza della concessione ritornano a disposizione del Municipio, senza obbligo di rimborso della tassa di concessione.

2 Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni sono riposte nell'ossario.

3 A richiesta possono essere collocate nei loculi o nelle tombe a concessione privata a spese degli interessati.

4 Le ceneri non ritirate dai concessionari entro tre mesi dalla scadenza della concessione saranno depositate nell'ossario.

5 Il Municipio assegna ai concessionari un termine di tre mesi per rimuovere e ritirare tutti i manufatti collocati o costruiti sulle tombe, sulle fosse o nei loculi rimasti privi di spoglie a seguito di esumazione.

6 Se i concessionari non provvedessero entro il termine, il Municipio ordinerà la rimozione a proprie spese e la distruzione dei manufatti giudicati privi di valore culturale significativo.

Art. 38 Avviso per esumazioni ordinarie

1 La data delle esumazioni ordinarie è pubblicata per un periodo di almeno 30 giorni agli albi comunali e sul Foglio Ufficiale.

2 I parenti, per quanto possibile, sono avvertiti singolarmente, con avviso al rappresentante della concessione noto nel registro delle inumazioni.

3 L'incaricato comunale iscrive nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione sotto forma di verbale firmato dai parenti. In assenza di questi, si riterranno senz'altro come accettate le iscrizioni a registro.

4 Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune di Collina d'Oro.

Art. 39 Autorizzazione per esumazioni straordinarie

1 Le esumazioni straordinarie, eseguite prima della scadenza delle concessioni, possono avvenire solo nei seguenti casi:
- a) dietro ordine dell'autorità giudiziaria competente;
- b) per necessità di sistemazione dei cimiteri accertata dal Municipio;
- c) per decisione presa dal Municipio dietro istanza motivata presentata dalla famiglia del defunto;

2 Le esumazioni straordinarie prima che siano trascorsi vent'anni dalla inumazione presuppongono il consenso del Dipartimento della sanità e della socialità (Ufficio di sanità) e la presenza di un medico designato dal Municipio.

3 Le spese delle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti, salvo nel caso del capoverso 1 lettera b).

CAPITOLO IX

EDILIZIA FUNERARIA

Art. 40 Autorizzazioni per opere funerarie

1 La costruzione di tombe e monumenti come la posa di lapidi, croci, piantagioni o altri segni funebri presuppone l'autorizzazione del Municipio dietro la presentazione del formulario d'istanza notifica lavori cimiteriali (ottenibile sul portale web www.collinadoro.com o presso gli sportelli di cancelleria), corredato dal progetto.

2 L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono da notificare al Municipio.

Art. 41 Obbligo minimo di edificazione

1 Le tombe devono almeno essere provviste di una targa con i dati delle persone decedute e delimitate da cordoli.

2 In caso di inadempienza, si provvede all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 42 Dimensioni dei monumenti su tombe

1 I manufatti non devono alterare né occultare alla vista i cordoli di pietra che delimitano i viali, neppure se inclusi nell'area concessa in uso.

2 La posa di coperture metalliche o altro a protezione dei manufatti è vietata.

3 L'altezza massima dei manufatti è di cm 130 per campi privati e di cm 120 per campi comuni; quelli addossati al muro di cinta possono arrivare fino alla corona.

4 Le dimensioni massime dei manufatti costruiti o posati su campi comuni è di cm 180 di lunghezza x cm 80 di larghezza.

5 Le dimensioni massime dei manufatti costruiti o posati su campi e tombe a concessioni private individuali multiple è di cm 230 di lunghezza x cm 100 di larghezza.

6 La lunghezza massima permessa dovrà essere in ogni caso rilevata sul posto. Non si dovrà comunque invadere i cordoli in pietra che delimitano i viali.

Art. 43 Opere funerarie nei cinerari

1 Nell'area dei loculi è consentita la posa di:
   a) una lastra di marmo recante incisi o applicati i dati personali del defunto: nome, cognome, paternità, titoli, data di nascita e di morte;
   b) una fotoceramica, applicata alla lastra, con la fotografia del defunto;
   c) un vaso portafiori.

2 La posa di vasi, fiori e corone sul pavimento dei viali è vietata, salvo durante le cerimonie funebri e dal 27 ottobre al 5 novembre.

Art. 44 Responsabilità per le costruzioni

1 L'esecuzione delle opere deve essere affidata a imprese qualificate, nel rispetto del quadro legislativo in vigore.

2 Si ritengono responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per eventuali inosservanze del presente Regolamento e per danni causati, nel corso dei lavori, alla proprietà comunale e ad opere private.

Art. 45 Fondamenta

Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta, secondo le regole dell'arte.

Art. 46 Opere non conformi

1 Il Municipio può ordinare la rimozione a spese del concessionario dei manufatti costruiti o posati in contrasto con l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni stabilite da questo regolamento.

2 Se il concessionario non adempisse l'ordine di rimozione entro il termine assegnatoli, il Municipio gli intimerà un nuovo breve termine sotto comminatoria dell'esecuzione sostitutiva.

Art. 47 Manutenzione

1 Le tombe, i monumenti, le lapidi e in generale qualsiasi manufatto dev'essere mantenuto sempre in buono stato. La cura e la manutenzione è a carico dei concessionari.

2 Se la manutenzione fosse trascurata, il Municipio assegna ai concessionari un congruo termine per rimediare all'incuria sotto comminatoria, in caso di inadempienza, della esecuzione sostitutiva a spese dei concessionari.

3 I concessionari sono responsabili dei danni cagionati da difetti di manutenzione.

Art. 48 Tombe abbandonate

1 Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati, pubblicandolo un avviso sul Foglio Ufficiale, agli albi comunali nonché segnalandole sul posto e invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro 1 anno.

2 Trascorso infruttuoso il termine, il Comune di Collina d'Oro rientra in possesso della concessione e i resti sono depositati nell'ossario.

3 I monumenti funebri e gli accessori, privi di valore culturale significativo, sono rimossi e distrutti.

Art. 49 Piantagioni e fiori

1 Sulle aree concesse in uso è permesso piantare fiori, sempreverdi e arbusti di basso fusto, purché mantenuti in modo tale da non ramificare oltre lo spazio assegnato né superare l'altezza di 0.80 m.

2 La posa di sempreverdi e arbusti è soggetta ad autorizzazione (art. 40) e comporta gli stessi obblighi stabiliti per i manufatti (artt. 42, 44, 46, 47).

3 La spazio tra le fosse deve essere in ogni modo salvaguardato.

4 È vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti spinosi.

5 Ai privati è vietato collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

6 Nel periodo che va dal mese di maggio al mese di settembre, è vietato lasciare contenitori nei quali può ristagnare dell'acqua; alfine di preservare la lotta contro la zanzara tigre.

7 In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, il Municipio provvederà al ripristino secondo le presenti disposizioni o all'estirpazione delle piante a spese dei concessionari.

CAPITOLO X
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 Applicazione e contestazioni

1 Contro i provvedimenti presi dal Municipio è data ai concessionari direttamente toccati, o a chi giustificasse un legittimo interesse, facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini previsti di Legge.

2 Le norme di questo regolamento prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti di natura testamentaria prese dal defunto.

Art. 51 Diritto previgente

1 Diritti ed obblighi connessi alle concessioni accordate in base al diritto previgente sono disciplinati da questo regolamento dal momento della sua entrata in vigore.

2 Tutte le concessioni soggette a rinnovo che, al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, esistono da oltre 20 anni e perdurano di fatto senza più essere state rinnovate in base al diritto previgente, verranno a scadenza qualora i concessionari, interpellati dal Municipio nelle forme e nei tempi stabiliti dall'art. 21, non dichiarassero per scritto, entro il termine di un anno a decorrere dal 1° luglio susseguente l'entrata in vigore di questo regolamento, di voler rinnovare la concessione per 20 anni dietro pagamento della tassa di rinnovo.

Art. 52 Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

Art. 53 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

Art. 54 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Cimiteri del Comune di Collina d'Oro del 17.08.2011 e successive modifiche del 16.09.2013, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC xxx del XX XX XXXX.

Per il Consiglio Comunale

La Presidente	Il Segretario
Annalisa Leone	Pietro Balerna

Gli Scrutatori:
Simona Bonvicini
Federica Chiry

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco	Il Segretario
Sabrina Romelli	Pietro Balerna

Approvato dalla Sezione Enti Locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione XXXXXXX del XXXXXXXX (o Inc. N°XXX).

Regolamento
Cimiteri

CAPITOLO I
AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Art. 1

I Cimiteri di St. Abbondio a Gentilino, di Agra e di Carabietta sono destinati ad ospitare salme, ceneri o ossa nei modi stabiliti dal presente regolamento[1].

Art. 2

1 I cimiteri sono di proprietà comunale.

2 Sono di competenza del Municipio di Collina d'Oro la gestione, sorveglianza e manutenzione di tutte le strutture funerarie.

3 Il Municipio può avvalersi della collaborazione di ditte esterne.

Art. 3

1 La sorveglianza dei tre cimiteri è affidata ai custodi, incaricati dal Municipio. I compiti dei custodi sono regolati in dettaglio per contratto. In particolare, ai custodi è chiesto di[2]:

- custodire, pulire e mantenere l'ordine negli spazi comuni (pulizia degli accessi, dei viali e delle scale all'interno del Cimitero, con estirpazione e allontanamento dell'erba ed eventuale spargimento di ghiaietto mancante, nonché la pulizia dei servizi igienici, ecc.,);

[1] modificato con decisione CC 29/17.06.2013 - SEL 12428/16.09.2013
[2] modificato con decisione SEL 12428/16.09.2013

- controllare e gestire le sepolture, nonché la manutenzione delle tombe di competenza comunale;
- sorvegliare i lavori eseguiti da terzi sia per conto dei privati che per conto del Comune;
- dirigere gli operai nei lavori di manutenzione e di affossamento.

2 I custodi sono responsabili della tenuta a giorno del registro delle sepolture e delle esumazioni.

CAPITOLO II
NORME GENERALI

Art. 4

1 I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

2 Nei cimiteri è severamente vietato ogni atto o contegno indecoroso nonché l'accesso con animali.

3 Nei cimiteri si può accedere unicamente a piedi. La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro e per persone che, per speciali condizioni di salute, devono avvalersi di un veicolo.

4 Tutti i rifiuti provenienti dalla rimozione di fiori, dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e depositati nelle apposite vasche.

5 Chiunque si renda responsabile di atti o contegni indecorosi o contravvenga alle prescrizioni di questo regolamento è punibile con una multa da CHF 100.- a CHF 1'000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e ss. della LOC.

6 È riservata l'azione civile e penale, segnatamente nei casi di turbamento della pace dei defunti (art. 262 CP) e di danneggiamento (art. 145 CP).

Art. 5

1 Le superfici riservate alle inumazioni nei Cimiteri di Sant'Abbondio, di Agra e Carabietta sono suddivise così come illustrato in dettaglio nelle planimetrie depositate presso l'Ufficio tecnico comunale di Gentilino[3]:
   a area riservata alle inumazioni in campi comuni (art. 13)
   b area riservata alle inumazioni in tombe private (tombe individuali e multiple);
   c famedio riservato ai loculi privati;
   d ossario, destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a scheletro.

2 Le dimensioni delle fosse e delle tombe sono quelle risultanti dalla planimetria.

3 I loculi nel famedio sono destinati a ricevere urne cinerarie, riservato l'art. 23 cpv. 2 e il rinvio all'art 10 cpv. 2.

[3] modificato con decisione CC 29/17.06.2013 - SEL 12428/16.09.2013

Art. 6

Sono assicurate le inumazioni nei Cimiteri di Agra, di Sant'Abbondio e Carabietta delle persone[4]:

a morte nel territorio del Comune di Collina d'Oro;
b attinenti di o domiciliate nel Comune di Collina d'Oro al momento del decesso;
c aventi diritto all'inumazione in una tomba privata per disposizione del concessionario notificata al Municipio.

Art. 7

1 Il registro delle inumazioni deve fornire per ogni defunto queste indicazioni:
a dati personali del defunto;
b data dell'inumazione;
c posto assegnato in concessione;
d tipo e durata della concessione;
e generalità e indirizzo del concessionario o del rappresentante dei concessionari.

2 Il registro è consultabile presso l'Ufficio tecnico di Gentilino a chiunque giustifichi un interesse legittimo.

CAPITOLO III
CONCESSIONI

Art. 8

1 L'uso del suolo e dei loculi è inizialmente concesso ai parenti o agli eredi del defunto dietro loro istanza scritta al Municipio.

2 Le concessioni sono rilasciate solo dopo decesso avvenuto.

3 Le concessioni nell'area delle inumazioni in tombe private sono rilasciate solo se il defunto era domiciliato o attinente del Comune di Collina d'Oro al momento del decesso, oppure se é stato domiciliato e ne ha ancora dei particolari legami affettivi.

4 Casi particolari possono essere concessi dal Municipio per giustificati motivi.

Art. 9

1 Le concessioni conferiscono ai concessionari un diritto personale di carattere pubblico all'uso dei posti assegnati limitato alla destinazione cimiteriale, ma nessun diritto reale sul suolo.

2 Se la concessione spetta a una pluralità di persone, i concessionari sono tenuti a designare una persona abilitata a rappresentarli in tutte le pratiche inerenti i diritti ed obblighi derivanti dalla concessione.

3 Diritti ed obblighi derivanti dalla concessione sono trasmissibili per successione o per altro titolo giuridico.

[4] modificato con decisione CC 29/17.06.2013 - SEL 12428/16.09.2013

4 Ogni cambiamento dell'avente diritto o del rappresentante deve essere notificato al Municipio mediante istanza scritta, corredata dai documenti giustificativi e da generalità e indirizzo del nuovo concessionario o del nuovo rappresentante, ai fini della iscrizione dei dati aggiornati nel registro delle inumazioni.

Art. 10

1 Nell'area riservata alle inumazioni in campi comuni i posti sono concessi per la durata 20 anni.

2 La concessione non è rinnovabile; i resti provenienti dalle esumazioni vanno deposti nell'Ossario oppure, se richiesto, possono essere deposti in un loculo o in una tomba privata.

Art. 11

1 Nell'area riservata alle inumazioni in tombe private e nel famedio, i posti sono concessi per una durata di 20 anni, soggetta a rinnovo ogni 20 anni.

2 Almeno un anno prima della scadenza del termine di rinnovo, il Municipio deve chiedere per lettera raccomandata al concessionario o al rappresentante dei concessionari, se intenda rinnovare la concessione dietro pagamento della tassa di rinnovo, informandolo sulle conseguenze del mancato rinnovo.

3 Quando il Municipio non fosse in grado di identificare il concessionario o il rappresentante, la comunicazione avverrà mediante pubblicazione sul *Foglio ufficiale del Cantone Ticino.*

4 In assenza di risposta o di rinnovo, la concessione cessa e il Municipio disporrà per l'esumazione e per la rimozione dei segni funebri.

Art. 12

I termini ventennali di concessione decorrono dal 1° luglio successivo alla data di inumazione e scadono il 30 giugno.

Art. 13

Le tasse di concessione e di rinnovo sono cosi stabilite[5]:

Sepolture in campi comuni:	gratuite (art. 10)	
Sepolture tombe private a tempo determinato o per urne:		
Per il Cimitero di Agra e Carabietta:	per loculo:	CHF 1'000.--
	per tombe private:	CHF 3'500.--
Per il Cimitero di Gentilino:	per loculo:	CHF 1'000.--
	per tombe private:	CHF 7'500.--

[5] modificato con decisione CC 29/17.06.2013 - SEL 12428/16.09.2013

Art. 14

1 L'assegnazione delle fosse e delle tombe avviene nell'ordine di progressione risultante dalle planimetrie.

2 I loculi sono assegnati seguendo la numerazione progressiva indicata dalle planimetrie.

3 I posti rimasti liberi a seguito esumazione possono essere assegnati, su richiesta, indipendentemente dall'ordine di progressione.

Art. 15

1 Il Municipio potrà disporre la traslazione delle spoglie in altro posto equivalente del cimitero, dandone avviso ai concessionari, nel caso in cui si rendessero necessari lavori di ampliamento o di modifica dei cimiteri o per altre ragioni d'interesse pubblico.

2 Le spese di traslazione e di ricostruzione delle tombe sono a carico dell'amministrazione del cimitero.

3 Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora le aree dei cimiteri dovessero cambiare destinazione.

CAPITOLO IV
INUMAZIONI

Art. 16

1 Nessuna inumazione può avvenire senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

2 Le inumazioni devono avvenire nei giorni feriali durante l'orario di apertura del cimitero, (art. 4).

3 Il cimitero di Sant'Abbondio a Gentilino dispone della camera mortuaria destinata ad accogliere le salme in attesa della sepoltura.

Art. 17

1 Nelle fosse delle inumazioni in campi comuni ogni salma deve essere sepolta dentro una bara di legno dolce dello spessore massimo di due centimetri.

2 Nelle tombe private individuali o multiple sono prescritte casse metalliche, munite di valvole spurgo, e protette da un cofano in legno duro.

3 Solo la madre e il neonato morti al momento del parto possono essere sepolti in un'unica bara.

Art. 18

1 Le ceneri del defunto devono essere contenute dentro un'urna cineraria chiusa ermeticamente.

2 Un loculo può ospitare più urne cinerarie o cassette con i resti di esumazione.

3 Il loculo deve essere chiuso, a spese del concessionario, con lastra marmorea ermeticamente sigillata.

4 L'urna cineraria, invece che in un loculo, può essere collocata dentro o sopra la fossa o la tomba.

Art. 19

Inumazioni provvisorie possono essere autorizzate per un periodo massimo di sei mesi, se giustificate da motivi di necessità, segnatamente in attesa della costruzione della tomba.

CAPITOLO V
ESUMAZIONI

Art. 20

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni a spese del Municipio.

Art. 21

1 Le esumazioni straordinarie, eseguite prima della scadenza delle concessioni, possono avvenire solo nei seguenti casi:
- a dietro ordine dell'autorità giudiziaria competente;
- b per necessità di sistemazione dei cimiteri accertata dal Municipio;
- c per decisione presa dal Municipio dietro istanza motivata presentata dalla famiglia del defunto;

2 Le esumazioni straordinarie prima che siano trascorsi vent'anni dalla inumazione presuppongono il consenso del Dipartimento della sanità e della socialità (Ufficio di sanità) e la presenza di un medico designato dal Municipio.

3 Le spese delle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti, salvo nel caso del capoverso 1 lettera b.

Art. 22

I posti rimasti liberi a seguito di esumazione o prima della data di scadenza della concessione, ritornano a disposizione del Municipio, senza obbligo di rimborso della tassa di concessione.

Art. 23

1 Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni sono riposte nell'ossario.

2 A richiesta possono essere collocate nei loculi o nelle tombe a spese degli interessati.

3 Le ceneri non ritirate dai concessionari entro tre mesi dalla scadenza della concessione saranno depositate nell'ossario.

CAPITOLO VI
EDILIZIA FUNERARIA

Art. 24

1 La costruzione di tombe e monumenti come la posa di lapidi, croci o altri segni funebri presuppone l'autorizzazione del Municipio dietro istanza scritta corredata dal progetto.

2 L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono da notificare senza indugi al Municipio.

3 Il Municipio, entro due mesi dalla notifica, può ordinare la rimozione a spese del concessionario dei manufatti costruiti o posati in contrasto con l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni stabilite da questo regolamento.

4 Se il concessionario non adempisse l'ordine di rimozione entro il termine assegnatoli, il Municipio gli ingiungerà un nuovo breve termine sotto comminatoria dell'esecuzione sostitutiva.

Art. 25

1 I manufatti non devono alterare né occultare alla vista i cordoli di pietra che delimitano i viali, neppure se inclusi nell'area concessa in uso.

2 La posa di coperture metalliche o altro a protezione dei manufatti è vietata.

3 L'altezza massima dei manufatti è di metri 1.20; quelli addossati al muro di cinta possono arrivare fino alla corona.

4 La larghezza massima dei manufatti costruiti o posati su fosse e tombe private individuali multiple è di metri 0.90.

Art. 26

1 Nell'area dei loculi è consentita la posa di:
- a una lastra di marmo recante incisi o applicati i dati personali del defunto: nome, cognome, paternità, titoli, data di nascita e di morte;
- b un medaglione, applicato alla lastra, con la fotografia del defunto;
- c un vaso portafiori.

2 La posa di vasi, fiori e corone sul pavimento del famedio e dei viali è vietata, salvo durante le cerimonie funebri e dal 30 ottobre al 3 novembre.

Art. 27

1 La costruzione di tombe e monumenti deve essere ultimata entro sei mesi dall'inumazione.

2 Monumenti, lapidi e altri segni funebri devono essere introdotti nel cimitero già pronti per la messa in opera.

3 I lavori che per loro natura sono da eseguire sul posto devono essere effettuati durante gli orari di apertura del cimitero, ad esclusione dei giorni festivi e dal 30 ottobre al 3 novembre.

4 I concessionari sono responsabili dei danni cagionati dall'esecuzione dei lavori.

Art. 28

1 La manutenzione dei manufatti è a carico dei concessionari.

2 Se la manutenzione fosse trascurata, il Municipio assegna ai concessionari un congruo termine per rimediare all'incuria sotto comminatoria, in caso di inadempienza, della esecuzione sostitutiva a spese dei concessionari.

3 I concessionari sono responsabili dei danni cagionati da difetti di manutenzione.

4 Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati o in uno stato indecoroso. I monumenti e i segni funebri sgomberati divengono proprietà del Comune. Le ceneri e i resti vengo inumati nell'ossario.

Art. 29

1 Il Municipio assegna ai concessionari un termine di tre mesi per rimuovere e ritirare tutti i manufatti collocati o costruiti sulle tombe, sulle fosse o nei loculi rimasti privi di spoglie a seguito di esumazione.

2 Se i concessionari non provvedessero entro il termine, il Municipio ordinerà la rimozione a proprie spese e la distruzione dei manufatti giudicati privi di valore culturale significativo.

Art. 30

1 Sulle aree concesse in uso è permesso piantare fiori, sempreverdi e arbusti di basso fusto.

2 La posa di sempreverdi e arbusti è soggetta ad autorizzazione (art. 24) e comporta gli stessi limiti ed obblighi stabiliti per i manufatti (artt. 25, 27, 29).

3 In particolare, le piantagioni non dovranno superare l'altezza di metri 1.20 né sporgere dal perimetro dell'area concessa in uso, riservata l'applicazione dell'art. 28 cpv. 2.

CAPITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

Contro i provvedimenti presi dal Municipio è data ai concessionari direttamente toccati, o a chi giustificasse un legittimo interesse, facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 32

Le norme di questo regolamento prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti di natura testamentaria prese dal defunto.

Art. 33

1 Diritti ed obblighi connessi alle concessioni accordate in base al diritto previgente sono disciplinati da questo regolamento dal momento della sua entrata in vigore.

2 La durate delle concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento resta determinata dal diritto previgente, ritenuto che al loro prossimo rinnovo sarà applicabile questo regolamento (art. 11).

3 Tutte le concessioni soggette a rinnovo che, al momento dell'entrata in vigore di questo regolamento, esistono da oltre 20 anni e perdurano di fatto senza più essere state rinnovate in base al diritto previgente, verranno a scadenza qualora i concessionari, interpellati dal Municipio nelle forme e nei tempi stabiliti dall'art. 11, non dichiarassero per scritto, entro il termine di un anno a decorrere dal 1° luglio susseguente l'entrata in vigore di questo regolamento, di voler rinnovare la concessione per 20 anni dietro pagamento della tassa di rinnovo.

Questo regolamento abroga quello del 1982 del cimitero di Agra, quello del 2001 del cimitero di Sant'Abbondio a Gentilino, quello del 1931 del cimitero di Carabietta e, una volta approvato dal Consiglio comunale di Collina d'Oro, entra in vigore al momento della definitiva ratifica da parte del Dipartimento delle istituzioni.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 78/04.04.2011
Successive modifiche: Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 29/17.06.2013

Per il Consiglio Comunale

La Presidente
Elena Menghetti

Il Segretario
Pietro Balerna

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni, dal 5.04.2011
Successive modifiche: pubblicate all'albo comunale per un periodo di 45 giorni, dal 18.06.2013

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Il Regolamento Cimiteri è stato approvato, riservati i diritti dei terzi.

Per la Sezione enti locali
Il Capo Sezione
Elio Genazzi

RE 11443/17.08.2011
Successive modifiche: RE 12428/16.09.2013